

ARCIDIOCESI DI ORISTANO

ATTO NORMATIVO DIOCESANO

PARTE PRIMA

L'AZIONE CATTOLICA NELL'ARCIDIOCESI DI ORISTANO

Art. 1 L'ATTO NORMATIVO DIOCESANO

1. L'Azione Cattolica dell'Arcidiocesi di Oristano è retta dallo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana e dall'Atto Normativo diocesano.
2. L'Atto Normativo disciplina la vita, l'ordinamento, gli organi, le funzioni dell'associazione diocesana in conformità alle norme regolamentarie e statutarie.

Art. 2 L'AZIONE CATTOLICA DIOCESANA

1. L'Azione Cattolica Diocesana è un'associazione ecclesiale che riunisce tutti i laici che nell'Arcidiocesi di Oristano aderiscono all'Azione Cattolica Italiana, di cui è parte, articolata in Associazioni territoriali e gruppi.
2. L'Associazione dell'Arcidiocesi di Oristano è legata alle altre associazioni diocesane da un vincolo di solidarietà e di reciproco sostegno formativo, culturale ed economico.
3. La sede dell'Azione Cattolica diocesana è ad Oristano in vico Lamarmora 6.
4. Legale rappresentante dell'Associazione è il Presidente diocesano nominato secondo le modalità indicate nell'art. 34.

Art. 3 FINALITA'

1. L'Azione Cattolica diocesana collabora direttamente con l'Arcivescovo all'attuazione del piano pastorale diocesano e alla crescita della comunione tra laici e clero.
2. L'Azione cattolica diocesana pone al centro la persona nel suo concreto itinerario di formazione cristiana.

Art. 4 LA VITA ASSOCIATIVA

1. L'Azione Cattolica diocesana intende realizzare nella vita associativa un segno dell'unità della Chiesa e si organizza in modo da favorire la comunione tra i soci e tutti i membri del popolo di Dio.
2. La vita associativa è una esperienza unitaria in cui i soci (ragazzo, giovane, adulto) vengono accompagnati nel loro cammino di formazione.
3. La vita associativa, all'interno della comunità cristiana, accompagna la persona nel suo concreto percorso di formazione, attraverso itinerari differenziati a seconda dell'età, delle esigenze e del contesto di vita.
4. La vita associativa, finalizzata alla crescita di una matura coscienza umana e cristiana, è aperta ai problemi del territorio e della vita civile nei confronti dei quali intende favorire l'assunzione di responsabilità a sostegno dei valori della vita, della famiglia, della pace e della solidarietà, della giustizia e della misericordia.

Art. 5 SCELTE CARATTERIZZANTI

1. L'Azione Cattolica diocesana persegue le proprie finalità attraverso un progetto formativo unitario ed organico.
2. L'Azione Cattolica diocesana attua il proprio servizio attraverso una specifica programmazione.
3. Il laico di Azione Cattolica nel vivere e testimoniare la propria unione con Cristo intende realizzare e far conoscere nella comunità cristiana e civile la grande dignità della vocazione laicale.
4. L'Azione Cattolica diocesana opera in comunione con l'Arcivescovo e con le altre realtà ecclesiali presenti nel territorio.

PARTE SECONDA VITA E ORDINAMENTO ASSOCIATIVO

TITOLO PRIMO

ADESIONE E PARTECIPAZIONE ALL'AZIONE CATTOLICA DIOCESANA

Art. 6 L'ADESIONE

1. L'adesione all'Azione Cattolica è una scelta personale che impegna ogni socio a partecipare responsabilmente alla vita associativa, condividendone i fini e i percorsi formativi.
2. Si aderisce all'Azione Cattolica Diocesana attraverso le Associazioni territoriali o i gruppi.
3. La richiesta di adesione viene accolta dal Consiglio dell'Associazione diocesana, dopo essere stata esaminata e accolta dall'Associazione territoriale o dal gruppo al quale il richiedente vuole aderire.
4. L'adesione viene confermata ogni anno secondo le indicazioni dell'Associazione nazionale.
5. Ciascun socio acquisisce i diritti e assume i doveri stabiliti dallo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana.
6. Ogni socio, qualora ritenga che siano venuti meno i motivi e le condizioni che lo hanno portato all'adesione all'Azione Cattolica Italiana, ne dà comunicazione, tramite l'Associazione territoriale o il gruppo di appartenenza, all'Associazione diocesana e dichiara la propria volontà di non farne più parte. Il ritiro ha effetto dalla data di comunicazione all'Associazione diocesana.
7. La mancata conferma annuale entro le date che verranno stabilite comporta gli stessi effetti dell'atto di ritiro.

8. Il Consiglio diocesano, su proposta del Consiglio dell'Associazione territoriale o del gruppo di appartenenza, delibera l'esclusione del socio dall'Azione Cattolica Italiana, quando risultino venute meno le condizioni previste dallo Statuto e dal presente Atto Normativo per l'adesione all'Associazione. La decisione deve essere assunta motivatamente e previo dialogo con il socio interessato.

Art. 7

DIRITTI E DOVERI DI PARTECIPAZIONE

1. Ciascun socio, con l'adesione, partecipa corresponsabilmente alla vita associativa e contribuisce con la preghiera, il sacrificio, lo studio e l'azione alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.
2. L'adesione all'Associazione dà diritto a ciascun socio di partecipare direttamente o attraverso i rappresentanti alla elezione degli organi collegiali dell'Associazione e alla determinazione delle sue scelte fondamentali.
3. Gli educatori e i responsabili dell'Azione Cattolica dei Ragazzi rappresentano i bambini e i ragazzi aderenti all'Azione Cattolica.
4. I ragazzi, rappresentati ordinariamente dai loro educatori e responsabili nei momenti in cui si esprime la vita democratica dell'Associazione, possono anche essere presenti all'Assemblea diocesana ed elettiva attraverso propri rappresentanti da loro scelti all'interno del gruppo per arco di età al quale appartengono. Sarà il Consiglio diocesano ad indicarne le modalità.

Art. 8

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

1. Il diritto di voto è personale e il suo esercizio non può essere delegato salvo quanto previsto negli articoli 28 e 46. Il voto si esprime a scrutinio palese a meno che non si tratti di votazioni per l'elezione o la designazione di persone, per l'accertamento di incompatibilità, di decadenza o, comunque, di responsabilità personale: in questo caso il voto avviene per scrutinio segreto.
2. Il diritto di voto si esercita a condizione di aver compiuto il 14^o anno di età.
3. Possono essere eletti negli organi associativi tutti i soci che il giorno dell'elezione abbiano compiuto il 18^o anno di età.
4. I responsabili giovani, ai vari livelli, non possono essere eletti qualora il giorno dell'elezione abbiano compiuto trent'anni.
5. I responsabili adulti, ai vari livelli, possono essere eletti solo se il giorno dell'elezione hanno compiuto trent'anni.

Art. 9

INCARICHI DIRETTIVI

1. Sono "incarichi direttivi" gli incarichi associativi di:
 - a) Presidente parrocchiale e diocesano
 - b) componente della Presidenza
 - c) Segretario diocesano di Movimenti
2. Gli incarichi direttivi hanno la durata di un triennio. Se nel corso del triennio l'incarico diviene vacante il nuovo conferimento ad altro socio è valido fino al termine del triennio in corso.
3. Gli incarichi direttivi possono essere rinnovati consecutivamente solo per un secondo triennio.

Art. 10

CESSAZIONE DALL'INCARICO DIRETTIVO

1. Chi ricopre un incarico direttivo cessa dall'incarico per scadenza del termine, per dimissioni, per decadenza oppure nei casi in cui sia assente senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive dell'organo a cui appartiene.
2. Le dimissioni hanno efficacia dalla data della loro accettazione da parte del Consiglio diocesano.

3. La decadenza da un incarico direttivo o di Consigliere diocesano decorre dall'accertamento formale da parte del Consiglio diocesano del venir meno di una delle condizioni previste dall'art. 11 del presente Atto Normativo.
4. In caso di dimissioni o decadenza dall'incarico da parte di un Consigliere, subentra il primo dei non eletti della stessa lista (Adulti, Giovani, Educatori ACR).

Art. 11

INCOMPATIBILITA', INELEGGIBILITA' E DECADENZA

1. Gli incarichi direttivi e gli incarichi di componente del Consiglio diocesano sono incompatibili con i mandati parlamentari (nazionale ed europeo), con incarichi di Governo, con il mandato nei Consigli Comunali, Provinciali, Regionali, con incarichi di Sindaco o Presidente o componente delle Giunte Comunali, Provinciali e Regionali e con incarichi di presidente di Circostrizioni comunali.
2. Gli incarichi direttivi sono incompatibili con incarichi negli organi decisionali di partiti politici o di organizzazioni che perseguano finalità direttamente politiche.
3. I soci che si trovano in una situazione di incompatibilità non possono essere eletti o nominati ad incarichi direttivi o come componenti del Consiglio.
4. I soci che rivestano incarichi direttivi e di componente del Consiglio diocesano in caso di candidatura per le Assemblee elettive del parlamento europeo, nazionale, delle Regioni e degli altri Enti pubblici territoriali di qualsiasi livello decadono dall'incarico ricoperto dalla data dell'accettazione della candidatura.
5. Quanti rivestono incarichi direttivi e gli stessi soci dell'Azione Cattolica Italiana devono evitare che l'Associazione come tale, le sue sedi, la sua rete organizzativa siano coinvolte nelle scelte politiche personali e nella partecipazione a competizioni elettorali.

Art. 12

I SACERDOTI ASSISTENTI

1. I Sacerdoti assistenti sono segno della comunione e della collaborazione con l'Arcivescovo e consentono all'Azione Cattolica di realizzare la diretta collaborazione con la Gerarchia, che costituisce l'identità ecclesiale dell'Associazione.
2. I Sacerdoti assistenti partecipano alla vita dell'Associazione e delle sue articolazioni per contribuire ad alimentare la vita spirituale ed il senso apostolico e per promuoverne l'unità.
3. L'assistente unitario dell'Associazione diocesana ed i sacerdoti assistenti per ciascun settore o articolazione sono nominati dall'Autorità ecclesiastica competente (l'Arcivescovo).
4. L'assistente dell'Associazione parrocchiale è il parroco o un suo collaboratore da lui nominato.

LE ARTICOLAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

Art. 13 ARTICOLAZIONE DELL'AZIONE CATTOLICA DIOCESANA

1. L'Azione Cattolica dell'Arcidiocesi di Oristano si articola essenzialmente in associazioni territoriali parrocchiali ed eventualmente anche in associazioni interparrocchiali all'interno delle Foranie, in gruppi e movimenti che consentono un servizio più appropriato ed efficace alla formazione delle persone, alla vita e alla missione della comunità ecclesiale e ad una significativa presenza nel territorio.

Art. 14 ASSOCIAZIONI PARROCCHIALI

1. L'Associazione parrocchiale è formata da tutti i laici della Parrocchia che aderiscono all'Azione Cattolica Italiana ed è il luogo ordinario della vita associativa.
2. L'Associazione parrocchiale si organizza in maniera da rispettare le specificità di età e di condizioni di vita dei soci, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 4 dello Statuto dell'Azione Cattolica Italiana.

Art. 15 COSTITUZIONE DELLE ASSOCIAZIONI PARROCCHIALI

1. Le Associazioni parrocchiali vengono costituite con delibera del Consiglio diocesano su richiesta dei soci interessati e col consenso del Parroco.

Art. 16 SCIoglimento DELLE ASSOCIAZIONI PARROCCHIALI

1. Le Associazioni parrocchiali sono sciolte quando per un intero anno associativo non vi sono stati aderenti, oppure su richiesta dell'Assemblea parrocchiale con la maggioranza dei due terzi aventi diritto al voto. Il Consiglio diocesano, in tal caso, può costituire un'associazione interparrocchiale o un gruppo diocesano.

Art 17 ASSOCIAZIONI INTERPARROCCHIALI

1. Le Associazioni interparrocchiali di AC si possono costituire all'interno di una stessa Forania qualora vi siano persone che desiderano aderire all'Azione Cattolica ma non possono perché nella propria Parrocchia non esiste un numero adeguato di soci per far nascere l'Associazione. Una prospettiva, tra l'altro, è quella di far conoscere e apprezzare l'esperienza associativa in un territorio che ne è privo.
2. Le Associazioni interparrocchiali devono organizzarsi come quelle parrocchiali, secondo le età e le condizioni di vita dei soci (Statuto ACI, art. 12 comma 4). L'esperienza associativa deve comunque sviluppare nei soci l'amore ed il senso di servizio nei confronti della propria Parrocchia
3. All'Atto della costituzione dell'Associazione interparrocchiale, che deve essere approvato dal Consiglio diocesano, deve essere nominato un Assistente da parte dell'Autorità ecclesiastica competente (l'Arcivescovo).
4. Le Associazioni interparrocchiali possono essere sciolte con delibera del Consiglio diocesano per gravi e comprovati motivi.

Art. 18 COLLEGAMENTO ZONALE E INCARICATO DI ZONA

1. Per favorire il collegamento delle associazioni di una stessa Forania, i Consigli parrocchiali della zona eleggono un Incaricato di zona.
2. L'incaricato di zona:
 - a) promuove il collegamento e la collaborazione tra le associazioni territoriali, in modo che si realizzino iniziative comuni
 - b) cura relazioni di collaborazione tra l'Associazione ed il Vicario foraneo, sia nello studio che nella realizzazione di iniziative pastorali

- c) mantiene vivi rapporti di collaborazione tra le Associazioni territoriali, la Presidenza e il Consiglio diocesano
- d) partecipa, con voto consultivo, ai lavori del Consiglio diocesano

Art. 19 GRUPPI DIOCESANI

1. Si prevede, secondo le norme statutarie e regolamentari, la possibilità di costituire gruppi diocesani che si prendano cura di ambiti specifici e di particolari condizioni di vita. Si riconosce particolare valore all'esperienza del gruppo della Terza età, già esistente nella Diocesi, ed alla costituzione del gruppo Famiglia che collabori al pieno sviluppo della famiglia ed alla sua partecipazione attiva e responsabile alla pastorale (cf. Art. 9 Statuto ACI).

Art. 20 COSTITUZIONE E SCIoglimento DEI GRUPPI DIOCESANI

1. I gruppi diocesani vengono costituiti con delibera del Consiglio diocesano che ne riconosce la necessità o l'utilità pastorale. E' inoltre compito del Consiglio:
 - a) nominare un responsabile del gruppo o una coppia responsabile per il gruppo famiglia che, se non sono già parte del Consiglio, partecipano ai lavori con voto consultivo
 - b) garantire l'accompagnamento del cammino formativo e dell'impegno pastorale del gruppo da parte di un Assistente nominato dall'Arcivescovo
 - c) favorire e verificare il pieno inserimento del gruppo nella vita dell'Associazione diocesana e la sua collaborazione con gli organismi pastorali diocesani
2. I gruppi possono essere sciolti per gravi e comprovati motivi con delibera del Consiglio diocesano.

Art. 21 MOVIMENTI DIOCESANI

1. Qualora il Consiglio diocesano ne ravvisi la necessità può deliberare che più gruppi diocesani possono essere collegati in un Movimento diocesano.
2. L'Assemblea di tutti i soci appartenenti ai gruppi collegati in un Movimento elegge all'inizio di ogni triennio un Segretario del movimento. Per l'elezione è necessario il voto della maggioranza dei soci aventi diritto. Il Segretario entra a far parte del Consiglio diocesano.

Art. 22 MOVIMENTI NAZIONALI

1. L'Azione Cattolica dell'Arcidiocesi di Oristano promuove la costituzione del Movimento Studenti e del Movimento Lavoratori di Azione cattolica e ne riconosce l'importanza pastorale nel territorio. Prevede, in particolare, la costituzione del Movimento Studenti in base alle norme statutarie.

Art. 23 MOVIMENTI ESTERNI

1. I rapporti tra FUCI, MEIC, MIEAC e Azione Cattolica Diocesana, per una fattiva collaborazione nel territorio, verranno regolati in base a reciproci accordi.

TITOLO TERZO
L'ASSOCIAZIONE DIOCESANA E I SUOI ORGANI

Art.24 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

1. Gli organi dell'Associazione diocesana sono:
 - a) l'Assemblea
 - b) il Consiglio
 - c) la Presidenza
 - d) il Presidente

Art.25 L'ASSEMBLEA DIOCESANA

1. L'Assemblea diocesana:
 - a) approva la relazione annuale dell'attività svolta
 - b) approva le proposte programmatiche unitarie, degli Adulti, dei Giovani, dell'ACR e dei gruppi presenti in diocesi, predisposti secondo le indicazioni dell'Azione Cattolica Italiana ed in considerazione del piano pastorale diocesano
 - c) elegge i componenti del Consiglio diocesano
 - d) approva l'Atto Normativo e le eventuali successive modifiche

Art.26 COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA DIOCESANA

1. L'Assemblea diocesana è composta da:
 - a) i membri in carica della Presidenza diocesana
 - b) i membri in carica del Consiglio diocesano
 - c) i Presidenti delle Associazioni territoriali
 - d) i Delegati delle Associazioni territoriali cioè un rappresentante parrocchiale ed interparrocchiale per gli Adulti, uno per i Giovani, uno per l'ACR. Ogni Associazione con più di 100 soci, compresa l'ACR, ha diritto ad un altro rappresentante eletto dall'Assemblea parrocchiale (considerando, possibilmente la consistenza delle componenti) secondo quanto specificato nell'art.46
 - e) i Rappresentanti dei Movimenti presenti in diocesi:
 - due Rappresentanti della FUCI -MEIC – MIEAC
 - tre Rappresentanti del Movimento Studenti e Movimento Lavoratori
 - f) i Responsabili dei gruppi diocesani
 - g) i Segretari dei Movimenti diocesani
 - h) gli Incaricati zonali
2. Possono partecipare all'Assemblea con diritto di parola tutti i soci dell'Azione Cattolica diocesana (Adulti e Giovani).
3. All'Assemblea diocesana partecipano gli Assistenti diocesani.
4. Possono partecipare con diritto di parola gli Assistenti parrocchiali.

Art.27 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DIOCESANA

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno.
2. Ordinariamente ogni tre anni viene convocata l'Assemblea diocesana:
 - a) per elaborare gli obiettivi e le linee programmatiche dell'Associazione diocesana per il triennio successivo
 - b) per eleggere il Consiglio diocesano
 - c) per eleggere i Delegati all'Assemblea nazionale, secondo le indicazioni dell'ACI
3. L'Assemblea diocesana può essere convocata in via straordinaria per trattare temi di grande rilevanza. La convocazione può essere richiesta dal Consiglio diocesano con una

maggioranza di 2/3 del Consiglio, oppure da 12 Consigli parrocchiali, oppure da 15 Presidenti parrocchiali.

Art.28 ADEMPIMENTI PREPARATORI ALLA CONVOCAZIONE DELLA ASSEMBLEA DIOCESANA

1. Il Consiglio diocesano con propria deliberazione:

- a) dispone le attività preparatorie circa le proposte programmatiche da presentare all'Assemblea e gli adempimenti elettorali per il rinnovo triennale del Consiglio
- b) fissa la data per la celebrazione dell'Assemblea, l'ordine del giorno e il calendario dei lavori
- c) stabilisce le modalità di convocazione dei partecipanti all'Assemblea ed i criteri di sostituzione di eventuali Presidenti o Delegati impossibilitati – per gravi comprovati motivi- a partecipare all'Assemblea
- d) stabilisce, inoltre, le modalità per l'insediamento, l'attività e la conduzione dell'Assemblea stessa
- e) determina le modalità per l'eventuale presentazione delle candidature, per lo svolgimento delle operazioni elettorali, per la presentazione di proposte, la discussione e l'approvazione di documenti

Art.29 ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIOCESANO

1. L'Assemblea diocesana, all'inizio di ogni triennio, elegge 21 componenti del Consiglio: 7 Adulti, 7 Giovani, 7 Educatori ACR.
2. Come procedura elettorale si prevede la formazione di tre liste, una per ogni settore ed una per l'ACR.
3. Devono considerarsi eletti i 7 più votati di ogni lista e - a parità di voti- il più anziano di età.
4. Ogni componente dell'Assemblea diocesana partecipa alla votazione per le tre liste: Adulti, Giovani e ACR e può esprimere fino a quattro preferenze per ciascuna lista dei Settori e per l'ACR.

Art.30 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIOCESANO

1. Il Consiglio diocesano è composto da:

- a) i 21 membri eletti dall'Assemblea
- b) i membri della Presidenza diocesana che non siano Consiglieri
- c) i Segretari dei Movimenti costituiti in Diocesi (Movimento Studenti-Movimento Lavoratori)
- d) gli Incaricati zionali (con voto consultivo)
- e) i Presidenti (e Vicepresidenti) di MEIC, MEIAC e FUCI con voto consultivo
- f) i Segretari dei movimenti diocesani
- g) i Responsabili dei gruppi (se non sono già Consiglieri diocesani, partecipano con voto consultivo)

Art.31 FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIOCESANO

1. Il Consiglio diocesano:

- a) assume la responsabilità della vita e delle attività dell'Associazione diocesana, in attuazione degli obiettivi e delle linee programmatiche indicati dall'Assemblea diocesana
- b) predisporre e verifica la programmazione triennale ed annuale
- c) promuove e cura le iniziative dell'Associazione diocesana

- d) attiva i processi formativi dell'Associazione e cura in modo particolare la formazione dei Responsabili
- e) delibera circa la partecipazione dell'AC ad organismi ecclesiali o ad associazioni
- f) formula le proposte (una terna) per la nomina del Presidente diocesano da parte dell'Arcivescovo
- g) delibera i regolamenti per il funzionamento del Consiglio e dell'Assemblea
- h) verifica i requisiti ed approva la costituzione delle Associazioni territoriali, dei gruppi e dei movimenti di AC, si prende cura della programmazione e ne coordina le attività
- i) approva annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Associazione diocesana
- j) elegge, su proposta del Presidente, il Segretario e l'Amministratore
- k) elegge, su proposta del Presidente, almeno due soci competenti in materia amministrativa che costituiscono, insieme all'Amministratore, il Comitato per gli Affari Economici
- l) determina le modalità e le quote di adesione in base alle indicazioni dell'Azione Cattolica Italiana, stabilendo – eventualmente- particolari forme di sostegno per famiglie con più soci
- m) istituisce – se necessario – Commissioni consiliari
- n) si riunisce ordinariamente una volta al mese, quando il Presidente ritiene di far esaminare temi di interesse associativo ed ogni qual volta lo richiede almeno un terzo dei Consiglieri

Art.32 LA PRESIDENZA DIOCESANA

1. La Presidenza diocesana è formata:
 - a) dal Presidente diocesano
 - b) da due Vicepresidenti per gli Adulti
 - c) da due Vicepresidenti per i Giovani
 - d) da un Responsabile dell'Azione Cattolica Ragazzi o in caso di legittimo impedimento di quest'ultimo dal suo Viceresponsabile
 - e) dal Segretario
 - f) dall'Amministratore
2. La Presidenza diocesana cura i compiti specifici a lei affidati dalle norme statutarie e regolamentari; in particolare:
 - o) promuove lo sviluppo della vita associativa nelle sue varie componenti a vari livelli e ne garantisce l'unità
 - p) si prende cura della programmazione associativa e delle modalità esecutive e ne coordina l'attività, in attuazione degli obiettivi e delle linee decise dall'Assemblea diocesana e sulla base degli indirizzi e delle decisioni assunte dal Consiglio diocesano
 - q) è responsabile dell'amministrazione dell'Associazione e ne predispose il bilancio
 - r) cura rapporti costanti di comunione e di collaborazione con l'Arcivescovo, con le comunità ecclesiali e con gli Organismi pastorali

Art.33 IL PRESIDENTE DIOCESANO

1. Il Presidente diocesano:
 - a) garantisce l'unitarietà e la collegialità dell'Associazione ed assicura il funzionamento dei suoi organi
 - b) promuove e coordina l'attività della Presidenza
 - c) è responsabile dell'esecuzione delle delibere del Consiglio diocesano
 - d) convoca e presiede l'Assemblea diocesana annuale e l'Assemblea elettiva
 - e) rappresenta l'Azione Cattolica diocesana sia in ambito ecclesiale che civile
 - f) convoca la Presidenza e il Consiglio e provvede alle spese urgenti, da far ratificare alla Presidenza
 - g) propone la nomina del Segretario e dell'Amministratore al Consiglio diocesano

- h) propone i due soci competenti in materia amministrativa – da eleggere in Consiglio- che costituiscono, insieme all'Amministratore, il Comitato per gli Affari Economici
- i) convoca, direttamente o tramite un suo delegato, il Comitato Presidenti

Art.34 ELEZIONE DELLA TERNA PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE DIOCESANO

1. Il Consiglio diocesano, per la prima seduta dopo l'Assemblea diocesana elettiva, viene convocato dal Presidente uscente e formula la proposta per la nomina del Presidente diocesano, in conformità all'articolo 10 del Regolamento nazionale di Attuazione.
2. Per la designazione della terna:
 - a) ogni Consigliere indica sull'apposita scheda, nel primo scrutinio, fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario per completare la terna se, nei precedenti scrutini, uno o due nominativi non abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte
 - b) Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio con diritto di voto; dal quarto scrutinio è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti.
3. Risultano eletti i tre soci che hanno riportato la maggioranza richiesta ed hanno ottenuto, nello scrutinio, il maggior numero di voti. In caso di parità si procede al ballottaggio.
4. La terna così composta viene comunicata dal Presidente uscente alla competente Autorità ecclesiastica (l'Arcivescovo), con l'indicazione del numero dello scrutinio e del numero dei voti ottenuti da ciascun nominativo.

Art.35 ELEZIONE DEGLI ALTRI COMPONENTI DELLA PRESIDENZA DIOCESANA

1. Il Consiglio diocesano, convocato dal Presidente subito dopo la nomina da parte dell'Arcivescovo, elegge gli altri componenti della Presidenza diocesana.
2. E' competenza del Consiglio fare le proposte di candidatura per i due Vicepresidenti Adulti (maschio e femmina), per i due Vicepresidenti Giovani (maschio e femmina) e per il Responsabile dell'ACR e per il Viceresponsabile ACR
3. Per ogni candidatura ciascun Consigliere diocesano – su apposita scheda- indica un nominativo. Le candidature si ritengono valide se ottengono almeno numero 4 voti.
4. Per l'elezione dei componenti della Presidenza (Vicepresidenti Adulti e Giovani e Responsabile ACR e Viceresponsabile ACR), ogni Consigliere esprime – su apposita scheda- una preferenza per ogni componente da eleggere, a scelta tra le candidature validamente formulate.
5. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei consiglieri aventi diritto al voto; dal quarto scrutinio è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti.
6. La proposta della nomina del Segretario e dell'Amministratore è di competenza del Presidente. Ogni Consigliere vota- su apposita scheda- l'approvazione della proposta formulata dal Presidente. Risultano eletti i designati che abbiano riportato la maggioranza assoluta dei votanti. L'elezione del Segretario e dell'Amministratore deve avvenire successivamente alle altre. L'Amministratore è coadiuvato dal Comitato per gli Affari Economici.

Art.36 NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

1. Il funzionamento degli organi collegiali è regolato dallo Statuto e del Regolamento nazionale di Attuazione
2. Salvo diverse disposizioni dell'Azione Cattolica Italiana, l'Assemblea, il Consiglio e la Presidenza diocesana sono validamente costituiti quando è presente la metà più uno dei soci aventi diritto.
3. Le delibere si considerano validamente approvate se riscuotono il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.
4. Il Consiglio e la Presidenza diocesana, per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite, possono deliberare un Regolamento interno
5. Ai lavori dei suddetti organi possono essere chiamate a partecipare persone che – pur non facendone parte- si ritiene possano dare un contributo qualificato. Tale partecipazione esclude, naturalmente, il diritto di voto.

Art.37 IL COMITATO PRESIDENTI

1. Il Comitato Presidenti è composto da tutti i Presidenti parrocchiali ed interparrocchiali. Viene convocato dal Presidente diocesano o da un suo delegato. Il Comitato Presidenti può eleggere al suo interno un Segretario.
2. E' compito del Comitato Presidenti:
 - a) sviluppare le relazioni, il confronto e la collaborazione tra le associazioni territoriali e l'Associazione diocesana
 - b) fornire indicazioni e proposte per migliorare la vita associativa ed il conseguimento delle finalità statutarie
 - c) fare proposte per la preparazione di attività di formazione
 - d) farsi carico di attività concordate con la Presidenza diocesana

Art. 38 LE EQUIPE DI SETTORE

1. Le equipe dei Settori e dell'ACR hanno la finalità di rendere operativo il programma articolato a seconda delle esigenze proprie delle fasce d'età all'interno delle scelte unitarie dell'Associazione.
2. Sono costituite dai soci eletti rispettivamente nelle liste degli Adulti, dei Giovani e degli Educatori ACR e coordinate dai responsabili dei Settori e dell'Articolazione.
3. Possono far parte delle équipes anche soci dell' AC non eletti ma cooptati con delibera del Consiglio.

Art.39 ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. I rappresentanti dell'Azione Cattolica Diocesana all'Assemblea nazionale sono eletti dall'Assemblea diocesana.

TITOLO QUARTO
L'ASSOCIAZIONE TERRITORIALE E I SUOI ORGANI

Art. 40 L'ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE

1. L'Associazione parrocchiale è costituita dall'Assemblea, dal Consiglio e dal Presidente.

Art. 41 L'ASSEMBLEA PARROCCHIALE

1. L'Assemblea parrocchiale è composta da tutti i soci giovani e adulti aderenti all'associazione parrocchiale. I bambini e i ragazzi sono rappresentati dai loro educatori. Si prevede, però, che un gruppo di ragazzi rappresentanti dell'ACR facciano esperienza delle giornate assembleari, con attività specifiche per loro e con la partecipazione a qualche momento comune con gli Adulti ed i Giovani.
2. L'Assemblea parrocchiale è espressione della vita democratica dell'Associazione; delibera il proprio programma annuale secondo gli obiettivi e le linee stabiliti dall'Azione Cattolica diocesana considerando la realtà pastorale della parrocchia e le esigenze della realtà locale.
3. L'Assemblea parrocchiale è convocata e presieduta dal Presidente parrocchiale, o, in sua assenza, dal più anziano dei responsabili di Settore. Solo in assenza del Presidente o dei responsabili, l'Assemblea potrà essere convocata dal più anziano dei soci.
4. L'Assemblea stabilisce, su proposta del Consiglio uscente, il numero dei componenti da eleggere del Consiglio parrocchiale dell'Associazione tenendo conto che i Settori e l'ACR siano adeguatamente rappresentati.
5. L'Assemblea si riunisce, ordinariamente, almeno una volta all'anno oppure straordinariamente per trattare temi particolarmente importanti, o per delibera del Consiglio parrocchiale, presa a maggioranza assoluta o per richiesta dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto.
6. L'Assemblea elegge, all'inizio di ogni triennio, il Presidente, i Consiglieri e i Rappresentanti dell'Associazione all'Assemblea diocesana.
7. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto.
8. All'Assemblea, come a tutta la vita dell'Associazione partecipa il Parroco Assistente che rappresenta l'Arcivescovo ed esprime il legame profondo di collaborazione tra l'AC e la Gerarchia.

Art. 42 IL CONSIGLIO PARROCCHIALE

1. Il Consiglio parrocchiale è l'organo rappresentativo della realtà associativa e ne cura la programmazione, la gestione e la verifica.
2. Il Consiglio parrocchiale è composto:
 - a) dal Presidente
 - b) da almeno un rappresentante di ogni Settore e dell'ACR esistenti. Il numero può variare secondo la consistenza dell'associazione e l'opportunità di far rappresentare il Settore nella sua componente maschile e femminile. Dove mancasse qualche settore o componente dell'Associazione, i membri del Consiglio saranno ridotti di numero, mai però al di sotto di tre
 - c) da un Segretario o da un Amministratore già membri del Consiglio o comunque soci di AC
3. Il Consiglio parrocchiale nella prima seduta dopo l'Assemblea nomina:

- a) i Responsabili del Settore Adulti, del Settore Giovani e delle sezioni ACR, per garantire l'attuazione organica e puntuale della vita associativa e delle attività programmate
- b) gli educatori ACR, gli animatori dei Giovanissimi, dei Giovani e degli Adulti
- c) un Responsabile che coordini le attività dell'ACR
- d) un Segretario ed un Amministratore su proposta del Presidente che entrano a far parte del Consiglio
- e) comunica la designazione del Presidente parrocchiale alla Presidenza diocesana per la nomina da parte dell'Arcivescovo

Ordinariamente il Consiglio parrocchiale:

- a) si riunisce almeno una volta ogni due mesi con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti
 - b) è responsabile dell'unitarietà della programmazione secondo le linee e gli obiettivi dell'Assemblea parrocchiale nel quadro degli indirizzi diocesani
 - c) coordina l'attività associativa e promuove lo sviluppo dell'Associazione
 - d) è responsabile delle attività formative
 - e) cura rapporti di comunione e collaborazione col Parroco
 - f) collabora con gli altri gruppi ecclesiali e con gli organismi parrocchiali
 - g) provvede e cura i passaggi di settore
 - h) può nominare un responsabile con il compito di studiare la possibilità e la modalità per far nascere un settore o un'articolazione mancanti
 - i) può cooptare uno o più Consiglieri ritenuti idonei a dare un contributo valido al miglioramento della vita associativa, che non devono mai superare il numero dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, e che abbiano comunque voto consultivo
 - j) è responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione parrocchiale ed approva annualmente il rendiconto economico e finanziario
 - k) può convocare i responsabili educativi dei singoli gruppi
4. Il Consiglio parrocchiale ha il compito di preparare le proposte e quanto necessario per lo svolgimento dell'Assemblea annuale e di quella elettiva
5. Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione riferite all'Associazione nazionale, e le norme del presente Atto Normativo riferite alla Associazione diocesana.

Art. 43 **IL PRESIDENTE PARROCCHIALE**

1. Il Presidente parrocchiale rappresenta l'Associazione; ha la responsabilità di garantirne l'unitarietà, la collegialità ed il funzionamento dei suoi organi.
2. Il Presidente parrocchiale:
 - a) convoca il Consiglio, ne promuove e coordina l'attività
 - b) convoca e presiede l'Assemblea parrocchiale
 - c) rappresenta l'Associazione parrocchiale negli organi dell'Assemblea diocesana, negli organismi pastorali parrocchiali e in ambito civile
 - d) è membro di diritto del Comitato presidenti
 - e) propone la nomina del Segretario e dell'Amministratore

Art. 44 **ELEZIONE DEL PRESIDENTE PARROCCHIALE**

1. L'Assemblea parrocchiale designa a scrutinio segreto un nominativo per la carica di Presidente parrocchiale. Fino alla terza votazione, la designazione è valida solo se ottiene il consenso dei 2/3 degli aventi diritto al voto; dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza dei votanti.
2. Il nome del Presidente designato, sentito il parere del Parroco, viene inviato dal Consiglio con il Verbale della votazione alla Presidenza diocesana per la nomina da parte della competente Autorità ecclesiastica (l'Arcivescovo).

Art. 45 ELEZIONE DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE

1. L'Assemblea parrocchiale, dopo la designazione del Presidente, procede all'elezione del Consiglio.
2. Tutti i soci che hanno compiuto 14 anni hanno diritto di voto ma possono essere eletti nel Consiglio solo quelli che hanno raggiunto il 18[^] anno d'età.
3. Per l'elezione del Consiglio parrocchiale ogni Assemblea parrocchiale su proposta del Consiglio uscente può decidere di utilizzare:
 - a) l'elenco dei soci distinti in Adulti, Giovani, Educatori ACR
oppure
 - b) liste di candidatura: 1 per il Settore Adulti, 1 per il Settore Giovani, 1 per l'ACR
4. Ogni elettore può esprimere una preferenza per ogni membro del Consiglio da eleggere.
5. Le votazioni avvengono con scrutinio segreto.
6. Il socio che, per validi motivi, non possa intervenire personalmente all'Assemblea ha facoltà di farsi rappresentare mediante delega soltanto da altro socio che abbia diritto al voto. La delega deve essere scritta e conservata negli Atti dell'Associazione. Ogni socio non può rappresentare più di un altro socio.
7. Sono eletti i Consiglieri che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
8. Il socio che abbia ricoperto uno stesso incarico per due trienni consecutivi non potrà assumerne che un altro diverso.
9. Per lo svolgimento dell'Assemblea e le operazioni di voto può essere richiesta la partecipazione di un responsabile diocesano.
10. Il Verbale dell'Assemblea riguardante lo svolgimento delle procedure elettorali, redatto con precisione in tutte le sue parti, deve essere inviato alla Presidenza diocesana.

Art. 46 I DELEGATI PARROCCHIALI

1. L'Assemblea parrocchiale, all'inizio di ogni triennio, oltre al Presidente e al Consiglio parrocchiale elegge i Delegati parrocchiali all'Assemblea diocesana e precisamente:
 - a) 1 delegato per il Settore Adulti
 - b) 1 delegato per il Settore Giovani
 - c) 1 delegato per l'ACReletti tra i soci del Settore da rappresentare o tra gli Educatori nel caso dell'ACR.
2. Le Associazioni nelle quali gli aderenti (compresi i ragazzi) sono in numero maggiore di cento hanno diritto ad un altro rappresentante all'Assemblea diocesana egualmente eletto dall'Assemblea parrocchiale.
3. I Delegati all'Assemblea qualora siano impossibilitati a partecipare all'Assemblea diocesana per gravi e comprovati motivi possono essere surrogati mediante delega da far pervenire alla Presidenza diocesana almeno tre giorni prima dell'Assemblea.
4. Il Verbale dell'elezione dei Delegati all'Assemblea diocesana (con l'indicazione del Settore di appartenenza o articolazione) deve essere trasmesso alla Presidenza diocesana.
5. Il Presidente e i Delegati parrocchiali rappresentano l'Associazione parrocchiale all'Assemblea annuale e straordinaria per tutto l'arco del triennio.

Art. 47 ASSOCIAZIONI INTERPARROCCHIALI

1. Le Associazioni interparrocchiali si articolano secondo quanto detto nell'art. 17.

TITOLO QUINTO
NORME DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Art.48 RISORSE E PATRIMONIO

1. Le risorse e il patrimonio dell'Associazione sono costituiti:
 - a) dalle quote associative dei soci;
 - b) dai contributi e dalla liberalità della Diocesi, dei privati, dello Stato, degli Enti ed istituzioni pubbliche ed ecclesiali, degli organismi internazionali;
 - c) da donazioni e lasciti testamentari,
 - d) da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - e) da entrate di attività commerciali e produttive marginali,
 - f) da rendite di beni mobili o immobili pervenute all'organizzazione a qualunque titolo
 - g) dalla Casa dell'Associazione diocesana sita ad Oristano in vico Lamarmora 6 costruita dall'Arcivescovo nel 1957 e affidata totalmente fin dalla sua costruzione all'Azione Cattolica.
2. L'Associazione promuove la propria attività con il ricorso a sovvenzioni finalizzate da parte di soggetti esterni all'ACI, a collaborazioni e al patrocinio di Enti ed Istituzioni pubbliche, a prestiti.
3. I beni dell'Associazione sono mobili e mobili registrati e sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario.
4. L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, e accettare, anche con beneficio di inventario, lasciti testamentari. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Art.49 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ORDINARI

1. Le quote dei contributi associativi sono fissate annualmente dal Consiglio diocesano sulla base delle indicazioni stabilite dal Consiglio nazionale.

Art.50 BILANCI

1. L'esercizio sociale dell'Associazione diocesana si chiude il 30 settembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo, un bilancio consuntivo ed un registro delle entrate e delle uscite.
2. Il bilancio consuntivo deve essere approvato, a maggioranza dei componenti, dal Consiglio diocesano entro e non oltre il 31 dicembre dell'esercizio sociale successivo.
3. Il bilancio preventivo deve essere presentato al Consiglio diocesano che lo approva, a maggioranza dei componenti, entro e non oltre il 10 settembre dell'anno precedente a cui si riferisce.

Art.51 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

1. L'Associazione diocesana risponde, con i propri beni, dei danni causati nell'esercizio della propria attività e per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati con Enti pubblici e privati.

Art.52 LA GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. La responsabilità dell'amministrazione dell'Associazione diocesana è della Presidenza che ne affida la cura all'Amministratore, coadiuvato dal Comitato per gli Affari Economici.
2. Il Comitato per gli Affari Economici è composto dall'Amministratore diocesano che lo presiede e da almeno due soci competenti in materia amministrativa eletti dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente. Il Presidente diocesano può presenziare alle riunioni del Comitato per gli Affari Economici.

3. Il Comitato per gli Affari Economici svolge funzioni consultive in ordine a:
 - a) elaborazione del regolamento di contabilità;
 - b) impostazione di un sistema di controllo interno di gestione, individuando procedure e sistemi gestionali in grado di consentire un'adeguata verifica dell'efficienza e dell'efficacia della gestione;
 - c) formazione del bilancio preventivo e consuntivo;
 - d) gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione e attività e servizi correlati; in particolare per la previsione di programmi e impegni che comportino oneri rilevanti per l'Associazione;
 - e) questioni economiche e amministrative ad esso sottoposte dall'Amministratore.
5. Il Comitato per gli Affari Economici è convocato dall'Amministratore almeno una volta ogni trimestre, e comunque ogni qualvolta l'Amministratore lo ritenga necessario.
6. Il Comitato per gli Affari Economici deve periodicamente fare relazione del proprio operato alla Presidenza.

Art.53 VERBALI

1. Le decisioni degli organi associativi deliberanti devono essere riportate, con le posizioni emerse nel dibattito, in un apposito verbale custodito nella sede dell'Associazione diocesana.

PARTE TERZA

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.54 MODIFICHE DELL'ATTO NORMATIVO

1. Ogni modifica al presente Atto Normativo deve essere approvata dall'Assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
2. Le modifiche all'Atto Normativo diventano efficaci a seguito della favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare, espressa dal Consiglio Nazionale dell'Azione Cattolica secondo la procedura prevista dal Regolamento nazionale.
3. Eventuali richieste di integrazione o modifica del presente Atto Normativo da parte del Consiglio Nazionale per mandato dell'Assemblea verranno approvate dal Consiglio diocesano.

Art. 55 NORMA TRANSITORIA

1. Le Associazioni parrocchiali esistenti all'entrata in vigore del presente Atto Normativo non necessitano dell'approvazione prevista dall'art. 15.

Art.56 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non contemplato dal presente Atto Normativo, si fa riferimento allo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana, al Regolamento Nazionale di attuazione, ai Regolamenti diocesani, nonché alle norme del Codice civile, delle altre leggi in materia di associazioni e del Codice di Diritto Canonico, in quanto applicabili.

